



COMUNE DI CAMPORGIANO

Provincia di Lucca

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.22 DEL 24-06-2021

Camporgiano, li 09-07-2021

La Responsabile Ufficio Segreteria
Lenzi Sabrina

**Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE TARI PER L'ANNO
2021**

L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 18:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta .

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PIFFERI GUASPARINI FRANCESCO	P	COMPARINI GASTONE	P
MAGAZZINI MONICA	P	FABBRI DANILO	P
BIAGIONI TIZIANA	P	PUPPA MASSIMO	A
SUFFREDINI MARIO	P	MARIANI SIMONE	A
POCAI EMO	P	MORI GIOVANNI	A
COLLI MARCO	P		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor PIFFERI GUASPARINI FRANCESCO in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO Signor CUGURRA ANTONELLA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;
- 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI:
 - i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)”;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n 5 del 07/01/2020 sono stati approvati il Piano Finanziario e le tariffe Tari per l'anno 2020;
- che con delibera di Consiglio Comunale n.37 del 27/12/2020 è stato approvato il piano economico finanziario tari anno 2020 validato da ATO Toscana Costa ex deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 24/06/2021;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 21 in data 24/06/2021, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2021, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Camporgiano e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), il quale espone un costo complessivo di Euro 483.910,00 di cui parte variabile pari a €278.107,00 e parte fissa pari a € 205.803,00;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che “A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria

di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”;

DATO ATTO che sono state determinate le tariffe del tributo comunale sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche (**Allegato B**), sulla base del richiamato Piano Finanziario (**allegato A**) e delle risultanze della banca dati dei contribuenti TARI al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio per l'anno 2021;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: “A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia, la misura del TEFA è fissata al 5%;

DI STABILIRE per l'anno 2021 che il versamento della TARI sia effettuato in 3 rate scadenti il **31 luglio 2021, 30 settembre 2021, il 3 dicembre 2021**, commisurate alle tariffe anno 2021 e approvate con il presente provvedimento. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 3 dicembre 2021;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dai Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall'Organo di Revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.lgs. n. 267/2000, **(Allegato C)**;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n. 118/2011;

VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI favorevoli n. 8, n. 0 contrari e n.0 astenuti, espressi nelle forme di legge dai n. 8 Consiglieri presenti nella seduta,

DELIBERA

- 1) **di approvare**, come riportato **nell'allegato B** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;
- 2) **di stabilire** per l'anno 2021 che il versamento della TARI sia effettuato in 3 rate scadenti il **31 luglio 2021, 30 settembre 2021, il 3 dicembre 2021**, commisurate alle tariffe anno 2021 e approvate con il presente provvedimento. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 3 dicembre 2021;
- 3) **di dare atto** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
- 4) **di provvedere** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 5) **Di dare atto** che è stato individuato, quale responsabile del tributo, il responsabile del Settore Tributi, Rag. Sabrina Lenzi, che alla stessa sono state attribuite tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tale tributo, come previsto dalle disposizioni legislative vigenti ivi compreso l'attivazione di adeguate misure di comunicazione e informazione nei confronti dei contribuenti in ordine all'istituzione del tributo e alle relative modalità di versamento.
- 6) **di trasmettere** la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza
- 7) **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 avendo ottenuto, in separata votazione, n. 8 voti favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari dei n. 8 Consiglieri presenti e votanti nella seduta.

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 Del 24-06-2021

PARERE RESPONSABILE UFFICIO

Si esprime, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di atto deliberativo di cui all'oggetto

Camporgiano, li 18-06-21

IL RESPONSABILE
F.to LENZI SABRINA

AREA FINANZIARIA

Si esprime, sulla proposta in oggetto, ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, parere Favorevole in ordine:

[] - Regolarità Tecnica

[] Regolarità Contabile

Camporgiano, li 19-06-21

IL RESPONSABILE
F.to CAPPELLI MANUELA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to PIFFERI GUASPARINI FRANCESCO

Il SEGRETARIO
F.to CUGURRA ANTONELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto RESPONSABILE ALBO PRETORIO certifica che copia della presente deliberazione è stata

pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 09-07-2021 ove rimarrà per

15 giorni consecutivi sino al giorno 24-07-2021 ai sensi dell'art. 124 comma 1

D.Lgs. 267/2000.

Camporgiano, li 09-07-2021

IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO
F.to LENZI SABRINA

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ (Decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio) ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000.

Certifico che la presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile il 24-06-2021 ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

Camporgiano, li 24-06-2021

IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO
F.to LENZI SABRINA